GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV **Roma — Venerdì, 28 settembre 1923** **Numero 228**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . .	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arrotrato *cent. 80*; all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40*.

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . L. 2.00 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 3.00 } spazio di linea.

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in due colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di lire CENTOVENTI (L. 120) per ogni pagina di manoscritto*

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali a decorrere dal 1° d'ogni mese — Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla **Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » presso il Provveditorato Generale dello Stato - Ministero delle Finanze** (*Tel. 91-36*). *— All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci*

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

L'elenco di onorificenze conferite, pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1923, n. 153, s'intende annullato nella parte che va dalle onorificenze conferite su proposta del Ministero dell'industria (pagina 9) fino alla fine, e sostituito col seguente:

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA.

Sulla proposta del Ministro dell'industria:

Con decreti del 16, 30 *maggio*, 18 *luglio e* 1° *agosto* 1920:

a commendatore:

Barbarisi cav. uff. Gennaro, archivista capo nel Ministero dell'industria, commercio e lavoro, collocato a riposo.

ad uffiziale:

Medaglia cav. Eugenio, archivista nel Ministero dell'industria, commercio e lavoro, collocato a riposo.
Montelatici cav. Telemaco, archivista id.
Iaccazio cav. Alberto, ufficiale metrico id.

a cavaliere:

Ruffo Giuseppe, funzionario nell'Amministrazione metrica e del saggio, collocato a riposo.
Iacopetti Achille, id.
Agostini Giuseppe, id.
Congiu Giuseppe, id.

*Con decreti dell'*8 *febbraio*, 7, 11, 28 *marzo*, 15, 18, 29 *aprile*, 16 *maggio*, 3, 13 *giugno*, 11, 18, 25 *luglio e* 1, 8 *agosto* 1920:

a grand'uffiziale:

Bizzozero comm. Luigi, presidente della Fiera campionaria internazionale di Milano.

a commendatore:

Fabbre cav. uff. Pietro, industriale in Milano.
Vanni cav. uff. Federico, consigliere della Camera di commercio di Roma.
Gabola cav. uff. Isaia, industriale in Nocera Inferiore (Salerno).
De Paolini cav. uff. Pietro, industriale in Torino.
Giordani cav. uff. dott. Ignazio, capo divisione nel Ministero per l'industria, commercio e lavoro.
Fassò cav. uff. dott. Gaudenzio, Torino.
Beretta cav. uff. Pietro, industriale in Gardone Valle Trompia (Brescia).
Bozzi cav. uff. Emilio, industriale in Milano.
Corigliano cav. uff. ing. Luigi, direttore dell'Associazione fra gli utenti caldaie a vapore in Bari.

Calamani cav. uff. dott. Giulio, capo dell'Ufficio tecnico attuariale del Ministero per l'industria, commercio e lavoro.
Albertini cav. uff. Enrico, industriale in Intra (Novara).
Tatoni cav. uff. rag. Oreste, ispettore superiore nel Ministero per l'industria, comercio e lavoro.
Maculan cav. uff., dott. Giovanni, id.
Turin cav. uff. ing. Ferdinando, industriale in Roma.
Rognetta cav. uff. Salvatore, id. in Reggio Calabria.
Mercurio cav. uff. avv. Alfonso, fondatore della Compagnia Meridionale di assicurazioni in Napoli.
Moro cav. uff. Iacopo, direttore del Monte di Pietà di Padova.
Monti ing. cav. uff. Giuseppe, direttore dell'Ente autonomo dei consumi in Roma.

ad uffiziale:

D'Angelo cav. avv. Arcangelo, industriale, Giarre (Catania).
Bucca cav. dott. Alberto, cassiere del Banco di Sicilia in Roma.
Mariani cav. Giovanni, Milano.
Ciotti cav. ing. Giuseppe, Milano.
Colombo cav. Alfredo, promotore della Fiera internazionale campionaria di Milano.
Bassano cav. Leone, già impiegato presso il Ministero per l'Industria, commercio e lavoro.
Giannelli cav. ing. prof. Aristide, Roma.
Meneghini cav. prof. Domenico, Padova.
Carola cav. Paolo, industriale, Milano.
Ditta cav. Salvatore, industriale in Palermo.
Foà cav. Giovanni, industriale in Roma.
Marotta cav. Antonio, industriale in Roma.
Stromboli cav. dott. Alfredo, comandato alla direzione dell'ufficio siderurgico presso il Ministero dell'industria, commercio e lavoro.
Varvesi cav. rag. Samuele direttore della Società di navigazione Sicula Americana, Napoli.
Rossi cav. Alfonso, assicuratore, Napoli.
Rossi cav. Giuseppe, presidente della Camera di commercio di Novara.
Sclaverani cav. ing. Michelangelo, industriale, Savignano (Torino).
Stranieri cav. avv. Salvatore, consigliere di prefettura.
Spallanzani cav. avv. Alfredo, capo sezione presso il Ministero della giustizia.
Chiappetta cav. Antonio, industriale in Napoli.
Radaelli Riccardo, industriale, Milano.
Ficarelli cav. Alfredo, direttore dell'Unione cooperativa di Milano.
Buzi cav. Emidio, archivista nel Ministero per l'industria, commercio e lavoro.
Amadori cav. Alberto, direttore giardino zoologico comunale.
Falco cav. Vittorio, industriale in Torino.
Alessio cav. Marcello, industriale in Torino.
Santoro cav. dott. Ernesto, capo sezione nel Ministero per l'industria, commercio e lavoro.
Passeri cav. avv. Mario, Roma.
Stengel cav. Alfredo, Roma.
Formosa cav. Vincenzo, Siracusa.
Gamberini cav. rag. Ermenegildo, Roma.
Serra cav. Agostino, industriale, Valguarniera (Caltanissetta).
Chiantella cav. rag. prof. Giorgio, direttore della Banca popolare di Reggio Calabria.
Iantaffi cav. dott. Michele, Roma.
Morandi cav. ing. Vittorio, industriale, Bolzaneto (Genova).
Valentini cav. Melchiorre, industriale, Pavia.
Vitali cav. ing. Giulio, industriale in Torino.
Bassi cav. prof. Ernesto di Luigi, industriale in Torino.
Giannini cav. Salvatore, funzionario addetto al Sottosegretariato di Stato per gli approviggionamenti e consumi alimentari.
Lo Cascio cav. avv. Giuseppe, Roma.
Ferretti cav. Attilio, industriale, Roma.
Rassaval cav. avv. Alessandro, industriale, Torinova.
Minto cav. Alessandro, industriale, Padova.
Bona cav. Gioacchino, industriale Vercelli.
Segre cav. avv. Angelo, vice-presidente del Consorzio provinciale granario di Cuneo.
De Capitani cav. Francesco, industriale, Roma.
Tortelli cav. Massimo, professore nel R. Istituto superiore di commercio di Genova.
Ricciulli cav. Gennaro, industriale, Castelnuovo (Salerno).
Mariotti cav. avv. prof. Angelo, funzionario nel Ministero per la industria, commercio e lavoro.
Fasoli cav. Giuseppe fu Raffaele, gioielliere, Chieti.
Bellini cav. Arturo, funzionario nel Ministero industria commercio e lavoro.
Santini cav. Ugo, funzionario presso la Cassa nazionale infortuni, Roma.
Cattaneo cav. rag. Giuseppe, industriale, Como.
Trapani Lombardo cav. Antonio, Reggio Calabria.
Cerretti cav. ing. Vittore, industriale e sindaco di Villadossola (Novara).
Averna cav. Francesco, industriale (Caltanissetta).
Petrosini cav. Enrico, Reggio Calabria.
Gricolon cav. Gaetano, Padova.
Concato cav. Baldassare, Padova.
Berrilli cav. avv. Giovanni Battista, Calitri (Avellino).

cavaliere:

Beghelli Paolo, promotore della Fiera campionaria internazionale di Milano.
Boggiali Gaetano, promotore id.
Vaciago Carlo, industriale in Roma.
Vitale Francesco, commerciante, Nola (Caserta).
Zampella prof. Antonio, Caserta.
Trevisan ing. Ranieri, Milano.
Bertotto Giacomo, industriale, Vallemosso.
Jallonghi Umberto, industriale, Milano.
Apicella Giacinto, industriale, Cava dei Tirreni.
Minetti Arnaldo, rappresentante di commercio, Roma.
Nicoletti Francesco, capo ufficio presso il Sottosegretariato di Stato per gli approvvigionamenti e consumi.
Cappelli prof. Arnaldo, Roma.
Pigneti Carlo, Roma.
Chiossone Adolfo, direttore della Società Cooperativa fra i lavoratori del Porto di Catania.
Padalino Giuseppe, commerciante in Catania.
Casentini Andrea, industriale, Lucca.
Gallina Tito, rappresentante di commercio, Torino.
Galli Giovanni, industriale, Genova.
Pasquini Ebruco, industriale, Foligno.
Manzolini Luigi, industriale, Napoli.
Autilio Luciano Emilio, Marsico Nuovo (Potenza).
Pocobelli Filippo, Gallicchio (Potenza).
Foà avv. Umberto, ispettore compartimentale della Cassa nazionale infortuni, Roma.
Gulienetti Guido, commerciante in Roma.
Ragnoli Gustavo, Genova.
Bonomini Cesare, agente di cambio, Torino.
Mussato ing. Alberto, industriale, Novara.
Bernardi Benvenuto Luigi, industriale, Verona.
Pezzullo dott. Raffaele, già addetto commerciale alla Legazione di Cristiania.
Zerbetto Pasquale, industriale, Rovigo.
Trucchetti ing. Giovanni, industriale, Forno Rivara (Torino).
Brucini prof. Giovanni, direttore amministrativo della Società Boracifera di Larderello (Pisa).
Finzi Tullio, industriale, Roma.
Pittaluga Pietro, industriale, Sampierdarena.
Alitti Alfredo, industriale, Firenze.
Capalti Lorenzo, funzionario della Cassa di risparmio di Roma.
Rivi Vincenzo, id.
Toscani Camillo, id.
Marchisotti Eugenio, industriale, Torino.
Baudino Emilio, industriale, Piossasco (Torino).
Ratti Giuseppe, industriale Torino.
Clementi Michelangelo, industriale, Casalecchio di Reno (Bologna).
Pitalis rag. Pericle, Torino.
Ricci avv. Alfredo Paolo, funzionario addetto al Comitato per i sudditi nemici, Ministero industria.
Merkl ing. Carlo, industriale, Torino.
Papurelli Giovanni, Roma.
Bolla Carlo, industriale, Torino.
Tolentino Raul, commerciante, Roma.
Sorta ing. Diego, industriale, Torino.
Castelli Guido, industriale, Aquila.
Garaguso avv. Giuseppe, Avezzano.
Paladini dott. Paladino, funzionario addetto al Sottosegretariato per gli approvvigionamenti e consumi alimentari.
Galtrucco Giuseppe, commerciante, Torino.
Rean Lorenzo, banchiere, Rivasola Canavese.
Fustino dott. Ulisse, Ivrea.
Palma rag. Ernesto, direttore della succursale in Roma della Banca di Firenze.
Piacenza dott. Carlo, Boccolasco.
Melloni Carlo, industriale, Bologna.
Lorenzone Giov. Battista, industriale, Beinette.
Massimino Tito, funzionario della Banca commerciale italiana in Milano.
Carregaro Negrin ing. Guido, funzionario della Banca commerciale italiana sede in Roma.
Bassi ing. avv. Alberto, professore nella R. scuola di arti e mestieri di Salerno.

Porro Caniello, industriale, Cantù.
Lonati Alessandro, id.. Como.
Canepa rag. Marco, id., Como.
Broggi Francesco, id. Como.
Natali Amos, id., Pistoia.
Coccon Domenico, commerciante, Venezia.
Vaccari Giovanni, id. Roma.
Castellari Tullio, id., Firenze.
Perotti Giuseppe, industriale, Cuorgnè.
Chimienti Emilio, id., Reggio Calabria.
D'Amico Edoardo, commerciante, Catania.
Scotti Antonio, industriale, Agropoli.
Tuci prof. Ranieri, insegnante nella R. scuola industriale di Pisa.
Rossi Giulio, industriale.
Sampò Ugo Pietro, Ceva.
Locatelli Guido, industriale, Como.
Gordini Attilio, ragioniere capo presso il Monte dei Paschi in Siena.
Marendino Edoardo, Roma.
De Gennaro Musti Gaspare, industriale, Milano.
Romanini Francesco Saverio, funzionario del Banco Roma.
Borzone avv. Gaudenzio, funzionario della Cassa nazionale di assicurazione contro gli infortuni degli operai sul lavoro, residente a Genova.
Ronga geometra Egidio Oddone, id.
Basso avv. Giovanni, id., id., a Roma.
Basso avv. Giovanni, id. id., a Roma.
Boccolini Giulio, id. id., a Siena.
Isgrò avv. Michele, segretario nel gabinetto di S. E. il Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio.
Cagnina Giuseppe, id.
Briani rag. Umberto, direttore della Banca popolare consorziale di Castelnuovo Sotto.
Cassone Salvatore, commerciante, Siracusa.
Vassallo Ernesto, industriale, Grotte.
Lattes Amedeo, id., Roma.
Gurian avv. Giovanni, Bagnoli.
Mezzari dott. Giuseppe, Tribano.
Zampi ing. Carlo, presidente della R. scuola operaia di Orvieto.
Ripandelli ing. prof. Ettore, direttore della R. scuola industriale di Chieti.
Mininni Filippo, industriale, Altamura.
Brunelli dott. Giov. Battista fu Pietro, Vicenza.
Auflero dott. Felice fu Giuseppe, Santa Paolina.
Vecchiarelli dott. Fiorentino, fu Alessandro, Marcogliano.
Manzoni Oreste, industriale, Milano.
Arbizzani Raffaele, direttore della Banca commerciale a Perugia.
Venzaghi Dandolo, commerciante, Roma.
Mezzetti rag. Gustavo, Padova.
Magrin rag. Romano, Padova.
Simeoni dott. Attilio, professore dell'Istituto commerciale di Napoli.
Pettinà dott. Giuseppe, Padova.
Torrisi Giuseppe, industriale, Roma.
Pospisil Giovanni, Padova.
Martini Giovanni fu Ferdinando, industriale, Padova.
Gaudenzi Ettore fu Bartolomeo, id. id.
Lorenzoni avv. Mario di Vitaliano, Padova.
Ratta Cesare, direttore e maestro della Scuola comunale tipografica bolognese.
De Mitri dott. Andrea, direttore tecnico della Fabbrica candele di Mira, domiciliato in Spinea di Mestre (Venezia).
Martorana Vincezo, funzionario addetto all'ufficio industrie chimiche
Martorana Vincenzo, funzionario addetto all'ufficio industrie chimiche presso il Ministero per l'industria, commercio e lavoro.
Silvestri Ettore, Roma.
Nebbia Flaviano, Torino.
Gay Enrico, commerciante, Napoli.
Tazzi Agostino, industriale, Firenze.
Pignalosa Eugenio, assicuratore, Roma.
Vidal Carlo, industriale in Roma.
Ghigo Michele, commerciante in Torino.
Alloero Giuseppe, agente di cambio, Napoli.
Ungaro Giuseppe, agente di cambio, Napoli.
Bullo Giovanni, Roma.
Carotenuto Gennaro, industriale, Portici.
Petrocchi Francesco, Pistoia.
Ferri Muzio, commerciante, Pistoia.
Bimbi Ettore, procuratore della Società tipografica editrice toscana
Paoli Galileo, commerciante, Firenze.
Ciampi ing. Gino, direttore della Regia scuola industriale di Pistoia.
Fagnano prof. Francesco, Torino.
Ferraris dott. Adolfo fu Luigi, id.
Marcellino Claudio fu Ferdinando, id.
Chiribiri Antonio, industriale, id.
Carbone Francesco, id., Fiume Freddo.
Giribaldi don Gabriele, Viarigi.
Sandroni Giov. Battista, commerciante, Fermo.
Ciulli Ruggieri dott. prof. Carlo.
Galietti Alessandro, industriale, Torino.
Luiggi ing. Mario Luigi.
Scuotto Francesco, commerciante, Casalnuovo.
Meucci Giuseppe, Torino.
Magri prof. Giuseppe, direttore del Regio Istituto commerciale Quintino Sella di Torino.
Ippolito Achille, industriale, Napoli.
Maronciu dott. Filippo, primo segretario nel Ministero per l'industria, commercio e lavoro.
Rossi dott. Vittorio, id. id.
Sortino rag. Franco, già addetto all'ufficio agrumi presso il Ministero per l'industria, commercio e lavoro.
Meneghelli dott. Dante, direttore della Cassa di risparmio di Vercelli.
Suppia Giuseppe, direttore della Banca italiana di sconto di Vercelli.
Reda avv. Silvio, industriale, Valle Inferiore Moiso.
Bertotto Modesto, id.
Volpi Luigi, industriale, Bari.
Del Signore Giulio, industriale, Torino.
Ranieri Benedetto, ragioniere capo del Banco Santo Spirito, Roma.
Maetzke Ercole industriale, Firenze.
Pulsinelli rag. Alfredo, Roma.
Piserchia prof. Gaetano, id.
Ferrante rag. Alfredo, id.
Sciarra rag. Cristino, id.
Bergamasco rag. Vito, id.
Blandino rag. Domenico, id.
Morbilli rag. Armando, id.
Marchi prof. Aulo, id.
Angelini Rota avv. Luigi, id.
Ferri avv. Domenico, id.
Ancona Giovanni, Milano.
Parigi Francesco Giuseppe, addetto alla Commissione di requisizione di cereali di Bari.
Parlante Giuseppe, id.
Cavarocchi Gustavo, Genova.
Oberto Giovanni, industriale, Caselle Torinese.
De Margheriti Adolfo, funzionario per l'industria, commercio e lavoro.
Paolelli Ettore Paolo, industriale, Roma.
Giacobbi Oreste, commerciante, Roma.
Nicoletti Pietro, industriale, Roma.
Vallero avv. Giuseppe, presidente della Banca popolare canavesana di Rivarolo Canavese.
Cassia dott. Antonio, industriale, Milano.
Zalaffi Luciano, Siena.
Sclavi Giona, industriale, Castellazzara.
Fraschetti Silvio, commerciante, Roma.
Lambertenghi Alfonso, industriale, Lesa.
Tafuri Felice, commerciante, Salerno.
Danzi Armando, industriale, Varese.
Santoro ing. Antonio, Salerno.
Di Villafranca conte Eugenio, Torino.
Mascaro Gaetano fu Cosmo, Rossano.
Borgogelli Ascanio, commerciante, Firenze.
Melandri Luigi, funzionario nel Ministero per l'industria, commercio e lavoro.
Papa Paolo, direttore della Banca italiana di credito e valori in Roma.
Fiorentini Alfonso, commerciante, Roma.
Bruno Orazio, industriale, Catania.
Bich ing. Mario, industriale, Torino.
Ignazio Enrico fu Eugenio, Padova.
Teresi Vincenzo, commerciante, Palermo.
Righi Ernesto, Padova.
Sifo Edoardo, industriale, Benevento.
Livrea Antonio, ispettore capo della tramvia di Messina.
Cesarano Federico di Federico, Padova.
Andolcetti Domenico fu Domenico, Savona.
Fasolo Antonio fu Giacomo, Padova.
Luppi Giovanni, ragioniere della Cassa di risparmio di Modena.
Scipioni Fiorenzo, industriale in Parma.
Romano dott. Salvatore, funzionario presso il Ministero per l'industria, commercio e lavoro.
Pellegrini Francesco, capo furiere di 1ª classe, nella Regia marina, già addetto ai servizi della Delegazione centrale per la pesca in Roma.
Soave Emilio, agente di cambio, Torino.
Garavini Eusebio, industriale, Torino.
Stella Luciano, capo dell'Agenzia della Banca d'Italia in Roma.
De Stefano Giuseppe, funzionario della Società di navigazione transoceanica, Napoli.

Travia Antonino, funzionario della sede della Banca italiana di sconto in Reggio Calabria.
Musella Oreste, direttore della Banca popolare di San Gregorio Magno, Napoli.
Strada ing. Umberto, industriale, Trapani.
Scalfo Gino, fondatore e presidente del Consiglio d'amministrazione del Banco industriale commercio di Padova.
Tarella ing. Alberto, presidente dalla Cooperativa di Novara.
Ratti geometra Pietro, commerciante, Torino.
Cesario Antonio, Paola.
Lisardi dott. Enrico, Regio addetto commerciale in Alessandria di Egitto.
Milano Marco Guido, commerciante, Roma.
Mercandino rag. Giovanni, vice presidente della Cassa di risparmio di Torino.
Santelli Aldo, industriale in Milano.
Renis Cosimo, commerciante, Aquila.
Tomegno Giovanni Battista, commerciante, Milano.
Bresciani dott. Giuseppe, industriale, Senigallia.
Fugini Giuseppe, industriale, Brescia.
Buzzi Pietro, industriale, Casale Monferrato.
Bussini Alessandro, procuratore della Banca commerciale italiana a Foligno.
Ricci Orlando, industriale, Roma.
Carè rag. Attilio, Roma.
Keller Nino, rappresentante di commercio, Torino.
Parta Luigi, industriale, Napoli.
Galluppi dott. Mario, Roma.
Rossi Edoardo, Milano.
Donesana ing. Aurelio, Milano.
Ascani rag. Agostino, presidente della Società generale operaia di mutuo soccorso, Roma.

Sulla proposta del Ministro dell'interno:

Con decreto 16 *maggio* 1920:

a commendatore:

Ferraris dott. Efrem, direttore capo divisione nel Ministero interni.
Di Benedetto Alfonso fu Vincenzo, sindaco di Raffadali.
Galanti cav. uff. avv. Cesare, deputato provinciale di Macerata.
Rossi cav. uff. Luigi, presidente della Camera di commercio di Brescia.
Voghera Carlo, Editore in Roma.
Chayes Adolfo, presidente del ricovero di mendicità di Livorno.
Segreti dott. Enrico, chirurgo dentista in Roma.
Catelli cav. Angelo, direttore centrale Banca italiana di sconto, sede di Milano.
Folco avv. Andrea, consigliere di prefettura.
Broggi avv. Giuseppe, consigliere comunale di Palermo.
Taliani Domenico di Montegallo, deputato provinciale.
Pesce avv. Giuseppe, ex assessore comunale di Lagonegro.
La Terza ing. Vittorio fu Ulisse, da Mormanno, residente a Roma.
Pochy cav. uff. dott. Giuseppe, ex sindaco di Palistena.
Colella Oscar fu Gian Stefano, da Pentina, residente ad Aquila.
Canziani Federico, direttore centrale Banca italiana di sconto, sede in Roma.
Pietrangeli ing. Ezio, direttore dell'officio tecnico prov. di Chieti.
Noto Sardegna avv. Giuseppe fu Pasquale, di Palermo.
Pirovano Giuseppe fu Ambrogio di Milano.
Bianchi avv. Giulio, ex sindaco di Volterra.
Ricci Augusto, presidente della Congregazione di carità di Anagni.
Degli Azzi Vitelleschi dott. Giustiniano fu Giuseppe da Perugia, residente a Firenze.
Di Rosa Leopoldo fu Luca da Veroli, residente a Roma.
Zanghi avv. Giuseppe, ex sindaco di Comiso.
Amendola avv. Salvatore, ex deputato provinciale.
Quercia Vittorio, primo segretario al Tesoro.
Marotta dott. Enrico, medico in Potenza.
Tufanisco avv. Antonio, consigliere provinciale di Potenza.
Mignone sac. Giovanni, canonico della cattedrale di Sant'Angelo dei Lombardi.
Di Vincenzo Cesare, consigliere provinciale.
Ruggiero Francesco fu Luigi da Napoli, residente a Roma.
Vivante prof. Raffaele, direttore dell'Ufficio municipale d'igiene di Venezia.
Parisotti prof. dott. Oreste, consigliere provinciale di Roma.
Simonotti ing. Oreste fu Giovanni da Verona, residente a Milano.

ad uffiziale:

De Sica Ottavio fu Domenico da Napoli, residente a Salerno.
Garzia dott. Vincenzo, membro del Consiglio sanitario provinciale di Salerno.
Pereghini ing. Giovanni, consigliere comunale di Cuvio.
Guastella dott. Vincenzo, ispettore centrale al Ministero delle poste.
Scarcella Domenico, di Santa Teresa di Riva, deputato provinciale.
Emina Cesare, applicato nell'Amministrazione dell'interno.
Bellisà Claudio di Giuseppe, di Palermo.
Ricciuti avv. Luigi fu Nicola, di Napoli.
Laurenti avv. Luigi, capo sezione al municipio di Roma.
Menaldi dott. Felice, consigliere di prefettura.
De Crescenzo Francesco, pubblicista in Roma.
Ferrari dott. Felice, consigliere di prefettura.
Siniscalco Carlo, sindaco di Baronissi.
Fanales avv. Filippo di Giacomo, di Caltagirone.
Molinari Francesco fu Pietro, di Torino.
Motta Emilio, sindaco di Miglionico.
Perfetti Attilio, commissario di P. S.
Gilardini Alfredo fu Pietro, di Torino.
Accardi dott. Luigi, consigliere aggiunto di prefettura.
Gallas Pio fu Filippo, di Roma.
D'Avossa avv. Gennaro fu Carlo, di Salerno.
Alatri Giacomo fu Marco, di Roma.
De Silva dott. Alfonso, commissario di P. S.
Bandelloni Enrico, id.
Delli Santi dott. Domenico, consigliere di prefettura.
Ciofi Degli Atti conte dott. Alessandro, consigliere di prefettura.
Quaglia avv. Giovanni, consigliere comunale di Diana Castello.
Pellegrini dott. Domenico, consigliere di prefettura.
Campese avv. Ernesto, consigliere aggiunto id.
Burrelli dott. Raffaele, ufficiale sanitario di Baia Latina.
De Angelis Alfonso, sindaco di Ruviano.
Saporetti rag. Lorenzo, ragioniere capo di prefettura.
Bernardoni rag. Giovanni Enrico di Giuseppe, ragioniere capo.
Bonitatibus prof. Nicola fu Dionisio, da Pettorano sul Gizio.
Ortona avv. Luigi, ex-consigliere comunale di Barletta.
Cerri avv. Augusto, assessore comunale di Bari.
Cutillo avv. Salvatore fu Costantino, da Solopaca.
Caracciolo dott. Oscar di Beniamino, di San Vincenzo la Costa.
Fazio avv. Delfino fu Carlo, di Cerzeto.
Peyron Alessandro fu Agostino, di Dogliani.
Petrucci Gaetano di Carlo, da San Nicandro Garganico, residente a Roma.
Pini Emilio, deputato provinciale di Massa.
De Piccoli rag. Italo di Pietro, da Venezia, residente a Milano.
De Ciccio Mario fu Francesco Paolo da Palermo, residente a Napoli.
Guerrera Francesco, ex sindaco di Belmonte Mezzagno.
Brienza avv. Eugenio, ex sindaco di Rionero Vulture.
Sciacca dott. Crisostomo, segretario generale dell'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria.
Baccini Salvatore fu Vincenzo, da Roma, residente a Genova.
Miragoli avv. Giovanni fu Bartolomeo, da Verolanuova, residente a Roma.
Carboni cav. Carlo fu Giacinto, di Roma.
Tazzini Luigi, consigliere comunale di Ischia di Castro.
Galassi Ercole fu Achille, di Forlì.
Mezzetti Ebrico fu Isidoro, di Milano.
Sinisgalli Domenico fu Francescantonio, di Montemurro.
Romano dott. Nicola fu Pasquale, di Polistena, residente a Roma.
Labate dott. Alfredo fu Giuseppe, da Reggio Calabria.
Nesci Vincenzo fu Domenico, di Pellaro.
Spetia dott. Paolo, commissario di P. S.
Papaleo Giovanni Carlo fu Cesare, di Lecce, residente a Roma.
Valitutti cav. Antonio fu Giuseppe, di Paola.
Rambaldi prof. Pier Liberati fu Giuseppe, da Padova, residente a Venezia.
De Cillis not. Domenico, di Mirabella Eclano, deputato provinciale.
Massa avv. Alessandro Realino, ex consigliere comunale di Lecce.
De Sire cav. Giuseppe fu Francesco, da Castelnuovo di Porto, residente a Roma.
Barsanti cav. Alfredo fu Edoardo, di Roma.
Perrotti avv. Alfonso, giudice di tribunale.
Montecchi dott. Mario, consigliere di prefettura.
Ortolani dott. Giovanni, id.
Boltraffio dott. Giorgio, id.
Cataldi Emilio, cancelliere di tribunale.
Rianò Enrico fu Pasquale, di Ardore.
Cassone Carmelo fu Angelo, da Rosolini, residente a Siracusa.
Ramondini dott. Francesco, consigliere di prefettura.
Cancelliere dott. Gaetano, consigliere aggiunto.
Lomi ing. Giuseppe, ex assessore comunale di Pistoia.
De Guzzis avv. Michele, segretario capo dell'Amministrazione provinciale di Catanzaro.

a cavaliere:

Dosi Giuseppe, vice commissario di P. S.
Orsi Eugenio, pubblicista in Bari.
Messere Beniamino, ex assessore comunale di Grumo Appula.

Turco Emanuele, consigliere comunale di Altamura.
Introna dott. Nicola, medico chirurgo in Bari.
De Anna Giovanni, ex segretario comunale di Andria.
De Marinis Domenico fu Paolo, da Capurso, residente a Bari.
Bontempi Luigi fu Giovanni, da Lograto, residente a Brescia.
Ferreri Emanuele, sindaco di Mussomeli.
Vetta dott. Luigi, ufficiale sanitario di Acquaviva Collecroci.
Perugino avv. Basilio, di Curinga.
Cristini Nicola, ex assessore comunale di Guardiagrele.
Paparella Giustino fu Raffaele, da Chieti.
Di Bene Camillo, consigliere comunale di Orsogna.
Flaiani dott. Mario, medico chirurgo a Pescara.
Metati Angelo fu Andrea, da Milano, residente a Menaggio.
Bracciani Pietro, sindaco di Linsago.
Milanesi dott. Agostino, medico chirurgo di Bianchi.
Grassi Nicola fu Bonaventura, da Cosenza, residente a Roma.
Cerzozimo Ottorino, chimico farmacista in Cassano Ionio.
Marini Ciro, sindaco di San Demetrio Corone.
Parisi dott. Francesco, medico condotto di Terravecchia.
Vailati nob. Giuseppe, presidente della Congregazione di carità di Crema.
Gerli dott. Angelo, medico chirurgo in Milano.
Poggi rag. Guido, ragioniere nell'Amministrazione dell'interno.
Zaniboni Egisto, impiegato al municipio di Bologna.
De Santi ing. Americo di Luigi, di Ancona, residente a Bologna.
Ortona not. Giuseppe, di Monteleone.
Santollino prof. Rodolfo fu Achille, di Foggia.
Tropea prof. Cesare fu Giacomo, da Potenza, residente a Napoli.
Cordasco avv. Ernesto di Francesco, di Potenza.
Lavorato Alfonso, sindaco di Palusi.
Materazzi Attilio di Agostino, di Firenze.
Colaiacono Guido Leone fu Vincenzo di Segni, residente a Sampierdarena.
Guerrieri prof. Ferruccio fu Alessandro, da Napoli, residente a Lecce.
Guarnieri rag. Arturo fu Giovanni da Livorno.
Giumetti rag. Oddo fu Augusto, di Camerino.
Rogorini Ettore, sindaco di Vailate.
Torta geometra Luigi fu Vittorio, da Piacenza, residente a Cuneo.
Costamagna Giacomo, segretario comunale di Trinità.
Nistri prof. Enrico Antonio fu Ser Giov. Battista, di Prato.
Marzi Eliseo di Santi, da Lamporecchio, residente a Firenze.
Giusti Ferruccio, assessore comunale di San Miniato.
Basso dott. Pietro, ufficiale sanitario di Roseto Valfortore.
Concina Dino di Giov. Battista, da Venzia, residente a Genova.
Raffo Ansicora di Giovanni, da Iglesias, residente a Campagnatico.
Bardoscia Giacinto fu Giovanni di Galatina.
Bertelli Ugo, ex-consigliere comunale di Livorno.
Palla Alberto di Giovanni di Livorno.
Guani dott. Ettore dell'Ospedale civile di Portoferraio.
Orlando ing. Mario di Rosolino da Livorno.
Arnaldi dott. Giovanni Paolo fu Francesco di S. Ilario Campo Elva.
Mainardi rag. Arturo, capo divisione al municipio di Livorno.
Del Bianco rag. Alfredo, id. id
Marchetti Giovanni fu Anacleto da Portoferraio.
Marsili avv. Ercole fu Servilio di Camerino.
Isaia avv. Salvatore, consigliere provinciale di Messina.
Chillemi Filippo, sindaco di Limina.
Silvani Ermanno fu Giuseppe, residente in Arona.
Girardi Luigi, direttore didattico a Legnano.
Bruni avv. Francesco fu Domenico, da Bisagni, residente a Milano.
Vaccarossi Rosolino di Ernesto, di Milano.
Nicolosi rag. Pietro di Giuseppe, da Milano.
Gialanzè Tommaso di Federico, pubblicista in Napoli.
Panza rag. Camillo di Giov. Battista, di Portici.
Scognamiglio Giovanni, assessore comunale di Barra.
Morace Eduardo, pubblicista in Napoli.
Norrito dott. Giuseppe, medico chirurgo in Napoli.
Romano Antonio, ex assessore comunale di Chisiano.
Brandelli Patrizio di Francesco, da Cittareale, residente a Roma.
Gianani Ernesto, delegato della Congregazione di carità di Milano.
Curtoni dott. Attilio, medico condotto in Albizzate.
Moriggia Giuseppe, ex consigliere comunale di Fagnano Olona.
Pinnarò Gabriele fu Paolo, residente a Secondigliano.
Pagliano Fiorenzo Benedetto fu Giuseppe, da Torino, residente a Napoli.
Bonardi Francesco, sindaco di Bruogno.
Inghilleri rag. Domenico, ex sindaco di Monreale.
Torre Francesco, consigliere comunale di Coli, consigliere provinciale.
Nubila avv. Vincenzo, ex assessore comunale di Montemurro.
Larocca Michele di Pasquale di Montemurro.
Donnaperna march. Nicola, ex consigliere comunale di Senise.
Martorelli Carmine fu Giuseppe da Bomba, residente in Roma.
Testa Virgilio, segretario comunale di Veiano.
Lo Curto ing. Leonardo di Saverio da S. Ninfa, residente a Palermo.
Monteleone don Domenico, assessore comunale di Partinico.
Gebbia Nicolò, consigliere comunale di Mezzoiuso.
Conti prof. Gaetano fu Salvatore da Partinico, residente a Palermo.
Zanivolti rag. Giovanni di Ernesto da Pavia.
Carrara ing. Giuseppe fu Antonio, residente a Fossombrone.
Mettini Nello di Pietro da Piombino, residente a Civitavecchia.
Gentili Alfredo fu Salvatore, residente a Pisa.
Lippi rag. Ugo fu Efisio da Cagliari, residente a Piombino.
Bondi don Arturo, parroco di Vicarelli.
Gatta dott. Giuseppe, medico condotto di Moliterno.
Milillo Pasquale, vice segretario del comune di Matera.
De Nicolais Giuseppe fu Sabato, ex assessore comunale di Rapone.
Ferrari Domenico, capo divisione presso il municipio di Reggio Emilia.
Rao dott. Liborio, ufficiale sanitario di Sciara.
Favaloro Antonio, ex assessore comunale di Ustica.
Corsini rag. Ansano fu Egidio, da Masse, residente a Siena.
Pizzoli rag. Ercole, vice direttore centrale della Banca italiana di sconto di Roma.
Perucci Guido, assessore comunale di Anzio.
Pergolesi Corrado, segretario comunale di Civitella San Paolo.
Garboli ing. Antonio Domenico fu Cesare, da Milano, residente a Roma.
Caucci Giulio fu Pacifico, da Ancona, residente a Roma.
Nardi Francesco, pro sindaco di Gavignano.
Rocchi Quintino di Alfonso, di Olevano Romano.
Urbani rag. Giuseppe di Luigi, di Roma.
Pizzi Riccardo di Alessandro, di Roma.
Garinei avv. Alfredo di Vincenzo, di Roma.
Castellani dott. Cesare fu Pio, di Roma.
Fracassi Giovanni fu Giovanni, da Ortona a Mare, residente a Roma.
Vignola Giacinto fu Ernesto, da Civitavecchia.
Ricci Oreste, farmacista in Supino.
Remiddi Oreste, assessore comunale di Velletri.
Federici Fernando fu Tommaso, di Roma.
Garrone Luigi di Francesco, di Roma.
Papocchia dott. Ciro fu Raffaele, da Grottaglie, residente a Roma.
Paoletti Ulisse di Salvatore, di Roma.
Pratesi Gioacchino di Giuseppe, residente in Roma.
Marchetti Giovanni fu Telesforo, da Colle Val d'Elsa.
Russo Giacomo di Nicosia.
Di Stefano Vassallo Michele di Licodia Eubea.
Vaccari dott. Ulisse, medico condotto di San Giovanni la Castagna.
Giani dott. Carlo, segretario comunale di Cuvio.
Puttini Giuseppe, sindaco di Castello Valsoda.
Pandolfo Adolfo, farmacista in Siracusa.
Di Patrizio Emidio, sindaco di Basciano.
Di Tondo avv. Vincenzo, segretario comunale di Pietracamela.
Bagnari Adamo, ex sindaco di Luserna.
Bonzi Pietro di Francesco da Milano, residente in Torino.
Virgilio Carlo di Giuseppe da Trapani.
Messina Romano Baldassare fu Domenico da Trapani.
Coniti Vincenzo, commissario di P. S.
Longo Luigi, segretario di P. S.
Tonelli Giulio, id.
Severini Augusto, vice segretario id.
Battistelli Eugenio, applicato nell'Amministrazione dell'interno.
Trentalance dott. Nicola fu Giuseppe da Campobasso, residente a Pesaro.
Provera avv. Giovanni di Pietro da Torino, residente a Novara.
Bortolani ing. Giorgio fu Giuseppe da Ciriano, residente a Forlì.
Venirella ing. Gaetano, capo dell'Ufficio tecnico municipale di Bisceglie.
Ballerio rag. Giuseppe, consigliere comunale di Brescia.
Migliaccio avv. Ermenegildo fu Pasquale da Orte di Atella.
D'Atri dott. Giambattista, medico condotto a Sala Consilina.
Pietrofreso Rocco di Luigi, di Salerno.
Piazzoni dott. Alessandro fu Italo, consigliere aggiunto.
Petragnani dott. Umberto di Augusto, id.
Guidazzi Serafino di Giuseppe da Borghi, residente ad Ancona.
Delli Muti Francesco di Vito Garganico.
Notarianni dott. Gregorio, consigliere aggiunto.
Bona rag. Davide di Cesare da Monza, residente a Milano.
Citterra Giovanni fu Paolo di Legnano.
Pergola Lazzaro fu Daniele da Fossano, residente a Torino.
Brivio Riccardo fu Giuseppe, di Milano.
Salerno Guglielmo fu Francesco, di Bari.
Massari avv. Pietro di Tommaso, di Manduria.
Russo dott. Adolfo, direttore dell'ospedale civile di Oria.
Aversino Gaetano, ex-consigliere comunale di Lecce.
Schioppa Gaetano fu Saverio, di Napoli.

Arcuri dott. Edoardo, medico condotto in Rizziconi.
Pedace Giovanni di Federico, da Reggio Calabria.
Righetti rag. Augusto di Antonio, di Roma.
De Albentiis ing. Alfonso fu Federico, di Teramo.
Cucchiarelli avv. Guido di Pietro, da Secondigliano, residente a Roma.
Ruggieri Camillo fu Luigi, da Calvizzano, residente a Napoli.
Scarpellini dott. Elia fu Francesco, di Milano.
Spadoni avv. Antonio di Reggio Emilia.
Capuani Tullio fu Giuseppe di Roma.
Casini Oscar fu Orlando di Roma.
Mimmi Cesare di Acquasparta.
Clerici Giovanni, segretario comunale di Olivetta San Michele.
Alvino Antonio di Pietro da Bella, residente a Napoli.
Della Noce Osvaldo di Eugenio di Napoli.
Solari ing. Saverio fu Giovanni Battista da Napoli, residente a Roma.
Meli prof. Carmelo di Vito da Leonforte, residente a Firenze.
Vannata dott. Pietro fu Luigi di Sala Consilina.
Vacca dott. Arturo, consigliere aggiunto.
Pecoraro Antonio, capo stazione aggiunto a Roma.
Massari Aristide di Agostino da Verona, residente in Alessandria.
Marozzini avv. Giuseppe Pio da Fermo, consigliere provinciale.
Ponzi Giuseppe, presidente della Congregazione di carità di Quindici.
Maffuccini Imperiale di Michele di Trani.
Pacelli Luigi, assessore comunale di San Salvatore Melesino.
Carta Raimondo, sindaco di Senis.
Purcaro dott. Francesco, ufficiale sanitario di Mignano.
Iodice ing. Carmine, consigliere comunale di Portico di Caserta.
Presterà Arnaldo fu Carlo di Monteleone Calabro.
Nigro dott. rag. Pasquale di Giovanni di Melfi.
De Marco dott. Giovanni, ufficiale sanitario di Atessa.
Gatto Roissard Alfredo fu Gaetano di Roma.
Capriglione Domenico, ex assessore comunale di Corbara.
De Nicolellis avv. Domenico fu Lelio di Vallo della Lucania.
Spisani avv. Camillo, direttore dell'Istituto Gualandi per sordomuti in Firenze.
Mussio avv. Francesco Luigi, membro della Giunta provinciale amministrativa di Pisa.

Con decreto dell'11 luglio 1920:

a commendatore:

Mazzarelli cav. uff. dott. Gaspare, consigliere di prefettura, collocato a riposo.

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione:

Con decreto del 25 aprile 1920:

a cavaliere:

Campana prof. Ermindo, insegnante nella scuola tecnica « Francesco De Sanctis », in Napoli.
Chierichetti Giuseppe, benemerito dell'arte in Milano.
Marconi Arturo, insegnante elementare in Venezia.

Sulla proposta del Ministro delle poste e dei telegrafi:

Con decreti dell'11, 15 18 luglio 1920:

ad ufficiale:

Sabatini cav. Antonio, capo ufficio nell'Amministrazione poste e telegrafi.

a cavaliere:

Del Duce Gaetano, capo ufficio nell'Amministrazione poste e telegrafi.
Colucci Luciano, ricevitore nell'Amministrazione poste e telegrafi.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 29 luglio 1923, n. **1947.**
Modifica della zona malarica del territorio del comune di Pignataro Maggiore, in provincia di Caserta.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 157 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Nostro decreto 1° agosto 1907, n. 636, e il regolamento approvato con Nostro decreto 28 febbraio 1907, n. 61, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;
Veduto il Nostro decreto 1° giugno 1905, n. 329, con il quale tra l'altro, si provvedeva alla delimitazione di due zone malariche nel territorio del comune di Pignataro Maggiore in provincia di Caserta;
Visto il decreto Luogotenenziale 31 dicembre 1915, numero 1910;
Visto il rapporto col quale il prefetto della Provincia stessa ha inviato la proposta di quel medico provinciale per la modificazione con ampliamento della zona malarica nel territorio di detto Comune;
Veduto il parere della Giunta del Consiglio provinciale di sanità sulla anzidetta proposta;
Veduto il parere emesso al riguardo dalla Direzione generale della sanità pubblica;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A modifica del R. decreto 1° giugno 1905, n. 329, le due zone malariche del comune di Pignataro Maggiore, vengono fuse in una unica zona, avente i segnenti limiti:

a nord: strada provinciale che da Capua conduce fino al ponte di Calvi;
a sud: comuni di Francolise e Grazzanise;
ad est: comuni di Grazzanise, Vitulazio e Pastorano;
ad ovest: comuni di Calvi Risorta e Sparanise.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1923.
Atti del Governo, registro 216, foglio 86. — GRANATA.

REGIO DECRETO 6 settembre 1923, n. **1961.**
Istituzione di un posto di direttore capo di ragioneria per i servizi dell'aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri delegati al Governo dalla legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il R. decreto 24 gennaio 1923, n. 62;
Visti i Nostri decreti 28 gennaio 1923, n. 126, 25 marzo 1923, n. 599 e 14 giugno 1923, n. 1300;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' istituito un posto di direttore capo di ragioneria per i servizi del Commissariato per l'aeronautica.
All'uopo, nella tabella A, annessa al R. decreto 25 marzo 1923, n. 599, sostituita da quella di cui all'art. 5 del R. de-

creto 14 giugno 1923, n. 1300, è aumentato di uno il numero dei posti per il grado di direttore capo di ragioneria.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 6 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *settembre* 1923.
Atti del Governo, registro 216, *foglio* 100. — GRANATA.

REGIO DECRETO 10 settembre 1923, n. 1955.
Approvazione del regolamento relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno e col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato il regolamento annesso al presente decreto e visto d'ordine Nostro dal Ministro proponente per l'applicazione del Nostro decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 10 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *settembre* 1923.
Atti del Governo, registro 216, *foglio* 94. — GRANATA.

REGOLAMENTO *per l'applicazione del R. decreto-legge* 15 *marzo* 1923, *n.* 692, *relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali.*

Art. 1.

Il presente regolamento si applicherà alle aziende industriali o commerciali e agli altri luoghi di lavoro previsti dall'art. 1, comma 1, del R. decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, esclusi i lavori e le aziende agricole.

Art. 2.

I soci di cooperative impiegati in lavori per conto delle cooperative medesime, salvo le eccezioni previste al n. 2 del successivo art. 3, sono soggetti al R. decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, quando godano una rimunerazione fissa periodica, anche se integrata con partecipazione agli utili o altre forme analoghe, oppure quando lavorino promiscuamente con operai non appartenenti alla cooperativa.

Art. 3.

Agli effetti del comma 2 dell'art. 1 del R. decreto-legge:

1° Si considerano « lavori domestici » tutte le prestazioni d'opera inerenti al normale funzionamento della vita interna di ogni famiglia o convivenza, come: convitto, collegio, convento, caserma, stabilimento di pena;

2° Si considera « personale direttivo » quello preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi e cioè: gli institori, i gerenti, i direttori tecnici o amministrativi, i capi ufficio ed i capi reparto che partecipano soltanto eccezionalmente al lavoro manuale, esclusi i commessi di negozio e gli altri impiegati di grado comune di cui al n. 3 dell'art. 3 del decreto-legge 9 febbraio 1919, n. 112, e coloro che, pur essendo adibiti alla direzione tecnica di una lavorazione, concorrono, con prestazione d'opera manuale, alla esecuzione di essa.

Art. 4.

Le disposizioni del presente regolamento non sono applicabili al personale navigante, nè agli impiegati, agenti ed operai, di ruolo od avventizi, addetti a pubblici uffici o servizi.

Art. 5.

Non si considerano come lavoro effettivo:

1° I riposi intermedi che siano presi sia all'interno che all'esterno dell'azienda;

2° Il tempo impiegato per recarsi al posto di lavoro.

Nelle miniere o cave la durata del lavoro si computa dall'entrata all'uscita dal pozzo;

3° Le soste di lavoro di durata non inferiore a dieci minuti e complessivamente non superiore a due ore, comprese tra l'inizio e la fine di ogni periodo della giornata di lavoro, durante le quali non sia richiesta alcuna prestazione all'operaio o all'impiegato. Tuttavia saranno considerate nel computo del lavoro effettivo quelle soste, anche se di durata superiore ai 15 minuti, che sono concesse all'operaio nei lavori molto faticosi allo scopo di rimetterlo in condizioni fisiche di riprendere il lavoro.

I riposi normali, perchè possano essere detratti dal computo del lavoro effettivo, debbono essere prestabiliti ad ore fisse ed indicati nell'orario di cui all'art. 12.

E' ammesso il ricupero dei periodi di sosta dovuti a cause imprevìste indipendenti dalla volontà dell'operaio e del datore di lavoro e che derivino da causa di forza maggiore e dalle interruzioni dell'orario normale concordate fra i datori di lavoro e i loro dipendenti, purchè i conseguenti prolungamenti d'orario non eccedano il limite massimo di un'ora al giorno e le norme per tali prolungamenti risultino dai patti di lavoro.

Art. 6.

Le occupazioni che richiedono una prestazione discontinua o di semplice attesa o custodia saranno indicate in apposita tabella emanata e modificabile con decreto Reale promosso dal Ministro per l'economia nazionale.

Art. 7.

Quando sorgano controversie tra datori di lavoro e prestatori d'opera circa il computo della durata del lavoro, agli effetti dell'art. 5 del presente regolamento, il capo circolo d'ispezione dell'industria e del lavoro, su richiesta di una delle parti, può intervenire per una conciliazione fra le parti stesse, redigendo apposito verbale.

Quando le parti non si conciliino, l'ispettore, con notificazione scritta, diffida la parte che egli ritiene inadempiente; e, quando ricorrano gli estremi di una contravvenzione, deferisce i contravventori all'autorità giudiziaria.

Art. 8.

I periodi entro i quali, a norma dell'art. 4 del R. decreto-legge, è consentito, per necessità tecniche o stagionali, di superare le otto ore giornaliere o le quarantotto ore settimanali, non possono superare il ciclo di massima intensità lavorativa per le industrie sta-

gionali nè i tre mesi per le industrie a lavoro continuo. Tuttavia per queste ultime industrie potrà invece essere consentito, quando necessità tecniche o stagionali lo richiedano, di superare le otto ore giornaliere o le quarantotto settimanali, purchè, entro il periodo massimo di un anno solare, non sia superata la media delle quarantotto ore settimanali.

Le industrie per le quali è consentito di superare l'orario normale di lavoro a norma del comma precedente, e i limiti dei periodi entro i quali tale facoltà dovrà, per ciascuna industria, essere contenuta, come pure le modalità della ripartizione dell'orario di lavoro su periodi ultra-settimanali, saranno determinati con decreto Reale, ai termini dell'art. 4 del R. decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692.

Gli accordi fra le parti di cui al precitato art. 4 circa la ripartizione dell'orario massimo normale sono quelli stipulati tra le associazioni di datori di lavoro e quelle di lavoratori, e, in mancanza di associazioni, tra i rappresentanti degli uni e degli altri. Gli accordi stessi devono essere trasmessi al capo del Circolo d'ispezione dell'industria e del lavoro competente per territorio, il quale farà risultare il suo consenso con un visto apposto ai concordati o ai regolamenti di lavoro.

Contro l'eventuale rifiuto del visto da parte del capo Circolo è ammesso il ricorso al Ministro per l'economia nazionale, che provvederà con decreto da pubblicarsi in riassunto nel Bollettino del lavoro, riconoscendo, se del caso, la validità degli accordi per il ramo di industria, la località e il tempo in cui devono essere applicati.

Il datore di lavoro che intenda superare l'orario normale massimo deve preventivamente darne avviso al Circolo d'ispezione dell'industria e del lavoro competente per territorio.

Art. 9.

Quando d'accordo tra datori di lavoro e prestatori di opera si voglia superare il limite di 12 ore settimanali di lavoro straordinario, ciò potrà essere consentito per un periodo non superiore a nove settimane consecutive, sempre che la media di lavoro straordinario in detto periodo non superi le 12 ore settimanali.

Gli accordi fra le parti relativi al lavoro straordinario di cui all'art. 5 del Regio decreto-legge sono sottoposti alle stesse norme prescritte per gli accordi circa la ripartizione dell'orario normale in periodi ultra-settimanali.

In casi di urgenza tale da rendere impossibile la richiesta del visto preventivo di convalida degli accordi da parte del capo Circolo di ispezione, il datore di lavoro può, qualora vi sia il consenso dei lavoratori, usufruire della facoltà del lavoro straordinario consentito dal Regio decreto-legge, purchè ne dia comunicazione entro 24 ore al capo Circolo d'ispezione, giustificando l'urgenza.

Art. 10.

La durata massima della giornata di lavoro può essere superata per quei periodi di lavoro che siano strettamente necessari per predisporre il funzionamento degli impianti e dei mezzi di lavoro, per apprestare le materie prime, per la pulizia, per l'ultimazione e lo sgombro dei prodotti ed in genere per tutti gli altri servizi indispensabili ad assicurare la regolare ripresa e cessazione del lavoro nelle industrie a funzionamento non continuativo, limitatamente al personale addetto a tali lavori.

Possono del pari essere eseguiti oltre i limiti della giornata normale di otto ore o delle quarantotto ore settimanali i seguenti lavori:

a) riparazione, costruzione, manutenzione, pulizia e sorveglianza degli impianti e quegli altri servizi che non possono compiersi durante l'orario normale senza inconvenienti per l'esercizio o pericolo per gli operai;

b) compilazione dell'inventario dell'anno;

c) custodia o vigilanza dell'azienda;

d) verifiche e prove straordinarie.

Per le industrie stagionali sono considerati lavori preparatori quelli che precedono la messa in attività delle fabbriche e per i quali il prolungamento dell'orario è indispensabile per assicurare il tempestivo e regolare inizio e proseguimento della lavorazione.

Art. 11.

Nei casi di forza maggiore ed in quelli nei quali la cessazione del lavoro ad orario normale costituisce un pericolo o danno alle persone o alla produzione, il lavoro può essere prolungato al di là dei limiti dell'orario normale, purchè si tratti di casi imprevedibili e non periodici e il lavoro sia indispensabile per la sicurezza delle persone o degli impianti o per la conservazione delle materie in lavorazione.

Il prolungamento di orario in tali casi dovrà essere, entro 24 ore, comunicato al competente capo Circolo d'ispezione dell'industria e del lavoro, indicando la ragione e la durata presunta di tale lavoro eccezionale, il numero delle ore di lavoro fatto eseguire giornalmente, il numero di persone occupate, distinte per sesso ed età.

Il capo Circolo d'ispezione dell'industria e del lavoro potrà imporre delle misure per limitare o sospendere il prolungamento dei lavori previsto nel presente articolo ed in quello precedente.

Art. 12.

In ogni azienda industriale o commerciale e in ogni altro luogo di lavoro soggetto alle disposizioni del presente regolamento, dovrà essere esposto, in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, l'orario di lavoro con le indicazioni dell'ora di inizio e di termine del lavoro, del personale occupato e dell'ora e della durata degli intervalli di riposo accordati durante il periodo di lavoro.

Quando l'orario non è comune per tutto il personale, le indicazioni di cui al comma precedente dovranno essere riportate sull'orario di lavoro per reparto o categoria professionale o personale.

Quando il lavoro è disimpegnato a squadre, dovranno riportarsi le indicazioni suaccennate per ciascuna squadra.

Quando non sia possibile esporre l'orario nel posto di lavoro per essere questo esercitato all'aperto, dovrà essere in ogni caso esposto nel luogo dove viene eseguita la paga.

L'orario di lavoro, firmato dal datore di lavoro o da un suo legale rappresentante, sarà trasmesso al competente Circolo dell'ispettorato dell'industria e del lavoro, al quale saranno anche comunicate tutte le successive modificazioni.

Sul libro paga, vidimato dall'Istituto assicurazioni infortuni o dall'Istituto di previdenza sociale se l'azienda non è soggetta alla legge infortuni degli operai sul lavoro, deve essere notato, giornalmente per ciascun lavoratore, il numero di ore di lavoro straordinario, distintamente da quello delle ore di lavoro normali. Per ogni periodo di paga su tale libro deve risultare distinto l'importo pagato per le ore normali di lavoro da quello pagato per lavoro straordinario.

Il libro paga deve essere presentato ad ogni richiesta degli ispettori e funzionari incaricati della vigilanza.

Art. 13.

Il Ministro per l'economia nazionale potrà consentire deroghe temporanee all'applicazione del R. decreto-legge per determinate industrie, quando siano giustificate da ragioni d'interesse generale.

Il decreto di concessione sarà pubblicato in riassunto sul Bollettino del lavoro.

Art. 14.

I datori di lavoro o le loro organizzazioni per ottenere la dilazione all'applicazione del R. decreto-legge, ivi prevista all'art. 12, comma 2, dovranno farne domanda al Ministro per l'economia nazionale, per il tramite del capo Circolo d'ispezione dell'industria e del lavoro, che dovrà accompagnarla col proprio parere.

La domanda dovrà indicare la durata della dilazione richiesta, la sede delle aziende o riparti di aziende in cui sia necessario modificare notevolmente gli impianti, le ragioni di tali modificazioni.

Art. 15.

La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni del R. decreto-legge e del presente regolamento è normalmente esercitata dagli ispettori e aiutanti ispettori del lavoro, sotto la direzione del capo Circolo d'ispezione.

I datori di lavoro o i lavoratori e le loro associazioni possono presentare reclami contro i provvedimenti del capo del Circolo al Ministero dell'economia nazionale, che deciderà definitivamente in merito.

I reclami non hanno effetto sospensivo.

Art. 16.

Le contravvenzioni al R. decreto-legge e al presente regolamento dovranno risultare da apposito processo verbale, firmato dall'esercente dell'azienda o da un suo rappresentante o da chi ha la direzione o la sorveglianza del lavoro.

In esso dovranno essere indicati i dati di fatto costituenti le infrazioni, il numero delle persone occupate quando l'ammenda è commisurata a tale numero e tutte le altre informazioni necessarie per il giudizio sulla contravvenzione. Saranno pure inserite

in esso le dichiarazioni che riterrà di far presente, nel proprio interesse, l'esercente o il suo rappresentante o il suo direttore.

Se costoro si rifiutino di firmare il processo verbale, ne viene fatta menzione, indicandone le ragioni.

Il funzionario o l'agente che ha elevata la contravvenzione trasmetterà il processo verbale all'autorità giudiziaria competente e ne comunicherà copia al capo Circolo d'ispezione dell'industria e del lavoro, competente per territorio.

Art. 17.

I proprietari, i gerenti, i direttori saranno puniti con un'ammenda:

a) da L. 100 a L. 500, per le contravvenzioni di cui all'art. 12;

b) da L. 50 a L. 100 per l'omessa denuncia di cui agli articoli 8 (comma ultimo), 9 (comma 3°) e 11 (comma 2°);

c) da L. 2 fino a L. 10, al giorno e per ogni persona (raddoppiabile in caso di recidiva) e non oltre il limite di L. 1000, per le altre contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale
CORBINO.

REGIO DECRETO 10 settembre 1923, n. **1956.**
Approvazione del regolamento relativo alla limitazione dell'orario di lavoro ai lavoratori delle aziende agricole.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno e col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il regolamento annesso al presente decreto e visto d'ordine Nostro dal Ministro proponente per l'applicazione ai lavoratori delle aziende agricole del Nostro decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 10 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1923.
Atti del Governo, registro 216, foglio 95. — GRANATA.

REGOLAMENTO *per l'applicazione ai lavoratori delle aziende agricole del Regio decreto-legge* 15 *marzo* 1923, *n.* 692, *relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali.*

Art. 1.

Il presente regolamento concerne le aziende agricole previste dall'art. 2 del R. decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692.

Art. 2.

Il R. decreto-legge ed il presente regolamento si estendono alla coltivazione della terra e dei boschi e alle lavorazioni ad essa connesse, complementari od accessorie, quali la cura delle piante, la irrigazione, la custodia, l'allevamento ed il governo di animali (esclusa la pastorizia brada), la preparazione, la conservazione, la trasformazione ed il trasporto dei prodotti agricoli, armentizi e forestali.

Art. 3.

Le disposizioni del R. decreto-legge sono solo applicabili, nei modi e nei limiti indicati negli articoli seguenti, agli avventizi e ai salariati addetti ai lavori di cui all'articolo precedente, fatta eccezione per la attività che essi prestano in lavori eseguiti in compartecipazione.

Sono esclusi in ogni caso i mezzadri e il personale preposto, nelle grandi e medie aziende, alla direzione tecnica ed amministrativa di esse, che non concorre nemmeno occasionalmente al lavoro manuale.

I lavori eseguiti con contratti misti di salariato e di compartecipazione ai prodotti sono definiti secondo la loro affinità o il carattere prevalente.

Le limitazioni degli orari prescritte dal R. decreto-legge si applicano ai soci delle cooperative di produzione e lavoro che sono occupati in lavori da essi assunti, quando siano rimunerati prevalentemente con salario o quando lavorino promiscuamente con operai non appartenenti alla cooperativa.

Art. 4.

Non si considerano come lavoro effettivo e non sono compresi nella durata massima normale della giornata di lavoro prescritta dall'art. 1 del R. decreto-legge:

1° I riposi intermedi;

2° Il tempo per l'andata al campo o al posto di lavoro e quello per il ritorno, in conformità delle consuetudini locali;

3° Il tempo necessario per le martellature della falce, salvo patto in contrario.

Art. 5.

I periodi di tempo entro i quali, a norma dell'art. 4 del R. decreto-legge, è consentito di superare la media delle 8 ore giornaliere o delle 48 ore settimanali, non possono superare i tre mesi dell'anno.

Salvo accordi diversi stipulati fra le parti, l'orario di lavoro non potrà superare le 10 ore al giorno o le 60 ore alla settimana.

Gli accordi fra le parti di cui al precitato art. 4 sono quelli stipulati fra le associazioni di datori di lavoro e quelle di lavoratori e, in mancanza di associazioni, fra i rappresentanti degli uni e degli altri.

Essi devono essere trasmessi ai Comitati provinciali di conciliazione di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 14 settembre 1919, n. 1726, costituiti secondo le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 10 della legge 7 aprile 1921, n. 407, che riconosceranno la validità degli accordi per la località e il tempo in cui devono essere applicati.

Copia degli accordi riconosciuti validi dai Comitati predetti saranno trasmessi, a cura del presidente, ai sindaci dei Comuni interessati, che ne cureranno l'affissione per un mese all'albo pretorio, al Ministero dell'economia nazionale, che dovrà pubblicarli in riassunto nel Bollettino del lavoro e al capo del Circolo d'ispezione dell'industria e lavoro competente per territorio.

Art. 6.

Quando per intemperie non fosse possibile eseguire durante la giornata l'orario normale, quale risulta nei diversi periodi della ripartizione di cui all'articolo precedente, il datore di lavoro può, nei casi di retribuzione a giornata, ricuperare nella settimana il tempo perduto, elevando le giornate successive fino al limite di 10 ore, senza far luogo a remunerazione alcuna.

Art. 7.

Quando, d'accordo fra datori di lavoro e prestatori d'opera si voglia superare il limite settimanale di 12 ore di lavoro straordinario, ciò potrà essere consentito per un periodo non superiore a 9

settimane consecutive, sempre che la media di lavoro straordinario nel detto periodo non superi le 12 ore settimanali.

Gli accordi fra le parti relativi al lavoro straordinario di cui all'art. 5 del R. decreto-legge sono sottoposti alle stesse norme prescritte per gli accordi circa la ripartizione dell'orario normale in periodi ultra settimanali.

Copia degli accordi riconosciuti validi dai Comitati provinciali saranno trasmessi, a cura del presidente, ai sindaci e al Ministero dell'economia nazionale, agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 5 e del capo del Circolo d'ispezione dell'industria e del lavoro.

Art. 8.

Per i lavori preparatori e complementari e i casi di forza maggiore e di imminente pericolo, valgono, in quanto siano applicabili, le disposizioni relative del regolamento al R. decreto-legge per le aziende commerciali e industriali.

Art. 9.

Le organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori, con accordi riconosciuti validi dai Comitati provinciali di conciliazione a norma dell'art. 5 del presente Regolamento, provvederanno a disciplinare l'orario di lavoro dei salariati addetti ai servizi di trasporto, ai lavori di stalla, al governo e alla mungitura del bestiame da latte e da produzione, alla sorveglianza e all'accompagnamento del bestiame durante il pascolo e i traslochi.

In mancanza di accordi i Comitati di conciliazione fisseranno le norme in conformità delle quali sarà regolato il lavoro dei salariati predetti per l'intera Provincia e singole zone di essa.

Copia della deliberazione relativa sarà trasmessa, a cura del presidente, ai sindaci dei Comuni interessati e al Ministero dell'economia nazionale, agli effetti dell'art. 5 del presente regolamento, e al capo Circolo dell'industria e del lavoro competente per territorio.

Art. 10.

Quando sorgano controversie fra organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori e fra singoli datori di lavoro e lavoratori circa il computo della durata del lavoro agli effetti degli articoli precedenti, i Comitati provinciali di cui all'art. 5 possono, su richiesta di una delle parti, intervenire per una conciliazione fra le parti stesse, redigendo apposito verbale.

Quando le parti non si conciliino il presidente del Comitato dovrà avvertire il capo Circolo d'ispezione competente per territorio, il quale, quando ricorrano gli estremi di una contravvenzione, deferirà i contravventori all'autorità giudiziaria.

Art. 11.

Contro i provvedimenti dei Comitati provinciali di conciliazione è ammesso ricorso al Ministro per l'economia nazionale.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 12.

La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni relative alle aziende agricole del Regio decreto-legge e del presente regolamento è esercitata dagli ispettori e aiutanti ispettori del lavoro, sotto la direzione del Capo del Circolo d'ispezione dell'industria e del lavoro competente per territorio.

Art. 13.

Le contravvenzioni al R. decreto-legge e al presente regolamento devono risultare da apposito processo verbale firmato dall'esercente l'azienda o da un suo rappresentante o da chi ha la direzione o la sorveglianza del lavoro.

In esso dovranno essere indicati i dati di fatto costituenti le infrazioni, il numero delle persone occupate e tutte le altre informazioni necessarie per il giudizio sulla contravvenzione. Saranno pure inserite in esso le dichiarazioni che riterrà di far presente, nel proprio interesse, l'esercente o il suo rappresentante o il direttore.

Se costoro si rifiutino di firmare il processo verbale, ne vien fatta menzione, indicandone le ragioni.

Il funzionario o l'agente che ha elevato la contravvenzione trasmetterà il processo verbale all'autorità giudiziaria competente e ne comunicherà copia al capo Circolo d'ispezione dell'industria e del lavoro competente per territorio.

Art. 14.

I datori di lavoro o i loro rappresentanti saranno puniti per ogni persona occupata in contravvenzione alle disposizioni del presente regolamento con una ammenda da L. 2 fino a L. 10 al giorno (raddoppiabili in caso di recidiva) e non oltre il limite complessivo di L. 1000.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale
CORBINO.

REGIO DECRETO 10 settembre 1923, n. 1957.

Approvazione della tabella indicante le industrie e le lavorazioni per le quali è consentita la facoltà di superare le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali di lavoro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 del decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura;

Visto l'art. 8 del regolamento approvato con Nostro decreto 10 settembre 1923, n. 1955, per l'applicazione del decreto-legge medesimo;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata la tabella annessa al presente decreto e vista d'ordine Nostro dal Ministro proponente, indicante le industrie e le lavorazioni per le quali, per necessità imposte da esigenze tecniche o stagionali, è consentita la facoltà di superare le 8 ore giornaliere o le 48 ore settimanali, per i periodi per ciascuna industria in essa determinati.

Art. 2.

L'orario massimo di lavoro non può superare le 10 ore al giorno e le ore 60 settimanali nei periodi stabiliti per ciascuna industria o lavorazione, salvo le maggiori limitazioni di orario previste nella tabella stessa.

Art. 3.

Le limitazioni di orario di cui al precedente articolo non si applicano per le industrie o lavorazioni comprese nella tabella quando la facoltà di superare l'orario massimo normale di lavoro sia consentita da concordati stipulati tra le parti interessate, a norma e per gli effetti dell'art. 4 del decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 10 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1923.
Atti del Governo, registro 216, foglio 96. — GRANATA.

TABELLA *indicante le lavorazioni per le quali, per necessità imposte da esigenze tecniche o stagionali, è consentita la facoltà di superare le ore 8 giornaliere o le 48 ore settimanali per i periodi per ciascuna industria determinati* (Art. 4 del Regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, ed art. 8 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955).

N. d'ordine	Industrie e generi di lavorazione per cui è consentita la facoltà suddetta	Periodo per il quale è consentito di superare i limiti di orario sopraindicati
1	Industrie di costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche (per il personale addetto ai lavori all'aperto).	4 mesi all'anno.
2	Industrie dei laterizi a mano (per il personale addetto ai lavori all'aperto).	4 mesi all'anno.
3	Miniere e cave di alta montagna (oltre i 1000 metri) (per tutto il personale).	6 mesi all'anno.
4	Fabbriche e depositi di birra (per il personale addetto all'imbottigliamento, alla spedizione e alla distribuzione).	3 mesi all'anno.
5	Fabbriche e depositi di acque gazzose (per il personale addetto all'imbottigliamento, alla spedizione e alla distribuzione).	3 mesi all'anno.
6	Saline (per il personale addetto alla raccolta del sale).	4 mesi all'anno.
7	Fabbriche di conserva di pomodoro (per tutto il personale addetto alla lavorazione del prodotto fresco).	3 mesi all'anno.
8	Fabbriche di conserve alimentari vegetali (per tutto il personale addetto alla lavorazione del prodotto fresco).	3 mesi all'anno.
9	Industria enologica (per il personale addetto alle operazioni di trasporto, pigiatura, travasamento e cottura del mosto).	settembre, ottobre, novembre.
10	Industrie della lavorazione del pesce fresco (per il personale addetto alla lavorazione del pesce fresco).	3 mesi all'anno, secondo la qualità del pesce.
11	Cantieri di costruzione, riparazione e demolizione di navi all'aperto (per il personale addetto ai lavori all'aperto).	4 mesi all'anno.
12	Opifici azionati esclusivamente dall'acqua e suscettibili di essere arrestati per siccità od inondazioni (per tutto il personale).	4 mesi all'anno.
13	Lavanderie (per il solo personale addetto allo stendaggio all'aperto).	4 mesi all'anno.
14	Laboratori per vestiario che hanno periodi di stagione morta e di forti ordinazioni (per tutto il personale).	3 mesi all'anno.
15	Industria meccanica-metallurgica (per il personale addetto alla preparazione del materiale enologico, del materiale per le fabbriche di birra e delle macchine agricole).	2 mesi all'anno.
16	Industria acetati e derivati (personale addetto ai lavori estivi nelle foreste per provvedere legna da distillare: taglio boschi e trasporti funicolari).	5 mesi all'anno.
17	Industria superfosfati (per gli operai addetti ai lavori di preparazione e spedizione).	3 mesi all'anno.
18	Industria olearia (per il personale addetto al lavoro delle sanse).	5 mesi: da novembre marzo.
19	Industria dei cappelli da signora (per tutto il personale).	3 mesi all'anno.
20	Industria dei berretti (per tutto il personale).	3 mesi all'anno.
21	Industria dei cappelli di paglia (per tutto il personale).	3 mesi all'anno.
22	Industria degli zuccheri (per tutto il personale addetto ai lavori nel periodo di campagna).	3 mesi all'anno.
23	Industrie in genere che partecipino ad esposizioni (per tutto il personale).	1 mese prima dell'apertura della esposizione.
24	Industria mineraria (per il personale addetto ai lavori di escavazione a mezzo di pale a vapore ed a tutti i lavori esterni).	3 mesi all'anno - orario massimo di 9 ore giornaliere e di 56 ore settimanali.
25	Industrie con lavoro a processo continuo a triplа squadra (per tutti gli operai di squadra).	56 ore per una settimana nel ciclo di 3 settimane, ferma restando la media di 48 ore settimanali.
26	Industrie tessili: (per gli operai addetti ai lavori di tintoria, stamperia, candeggio appretto e finissaggio);	60 ore settimanali per un periodo massimo di 3 mesi, ferma restando nell'anno la media di 48 ore settimanali.
	(per gli operai addetti ad altri reparti).	Orario ripartito su 3 mesi con un massimo settimanale di ore 60, ferma restando la media di 48 ore settimanali.
27	Industria laterizi (per gli operai addetti al riparto cave).	60 ore settimanali per un periodo massimo di 3 mesi, ferma restando nell'anno la media di 48 ore settimanali.
28	Industrie del cemento (per gli operai addetti al riparto cave).	
29	Industrie e generi di lavorazione indicati nelle tabelle *A* e *B* annesse al regolamento 8 agosto 1908, n. 559, per l'applicazione della legge 7 luglio 1907, n. 489, sul riposo settimanale e festivo alle aziende industriali.	Qualora ai precedenti numeri della presente tabella non siano già previste più favorevoli concessioni, per tutti i generi di lavori contemplati nelle tabelle *A* e *B* controcitate si intende accordata la facoltà di superare l'orario massimo normale fino al limite di 56 ore settimanali per i periodi rispettivamente stabiliti nelle tabelle medesime.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale

CORBINO.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 settembre 1923, n. **1983.**
Variazioni alla tabella A allegata al R. decreto-legge 3 maggio 1923, n. 1225, concernente autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 3 maggio 1923, n. 1285, concernente la spesa di L. 6,204,407,165.60 per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici;

Ritenuta la necessità di apportare delle variazioni compensative alle somme assegnate a ciascuna specie di opere con la tabella *A* annessa al decreto suddetto;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto col Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nella tabella *A*, allegata al decreto-legge 3 maggio 1923, n. 1285, sono apportate le variazioni risultanti dalla annessa tabella, vista d'ordine Nostro dai Ministri proponenti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 15 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1923.
Atti del Governo, registro 216, *foglio* 122. — GRANATA.

***Tabella annessa al decreto-legge* 15 *settembre* 1923, *n.* 1983.**

OPERE — Gruppo	OPERE — Specie		SOMME
Utilizzazione di acque pubbliche e di combustibili nazionali nell'Italia centrale	Sovvenzioni, contributi e premi per impianti di produzione ed utilizzazione di energia elettrica (limitatamente alle annualità con scadenza fino al 30 giugno 1928). . . . L.	—	16,000,000
	Sovvenzioni per la costruzione o trasformazione ed esercizio di impianti con impiego di combustibili fossili nazionali per produzione ed utilizzazione di energia meccanica ed elettrica (limitatamente alle annualità con scadenza fino al 30 giugno 1928). . . . L.	+	20,000,000
	Sovvenzioni per la costruzione di serbatoi e laghi o di altre opere regolanti il deflusso delle acque pubbliche (limitatamente alle annualità con scadenza fino al 30 giugno 1928) L.	—	4,000,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro dei lavori pubblici
CARNAZZA.

Il Ministro delle finanze
A. DE' STEFANI.

REGIO DECRETO 27 agosto 1923, n. **1948.**
Approvazione dello statuto organico del Patronato Regina Margherita pro ciechi, Istituto Paolo Colosimo, in Napoli.

N. 1948. R. decreto 27 agosto 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, viene approvato lo statuto organico del Patronato Regina Margherita pro ciechi, Istituto Paolo Colosimo, con sede in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *settembre* 1923.

REGIO DECRETO 27 agosto 1923, n. **1949.**
Erezione in Ente morale dell'Orfanotrofio maschile Francesco De Viti, in Ortelle.

N. 1949. R. decreto 27 agosto 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Orfanotrofio maschile Francesco De Viti, con sede in Ortelle, viene eretto in Ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *settembre* 1923.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 20 agosto 1923.
Scioglimento del Consiglio comunale di Maida (Catanzaro).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 20 agosto 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Maida, in provincia di Catanzaro.

SIRE,

Essendosi dimessi dieci consiglieri comunali di Maida, sui venti assegnati per legge, mentre altri sei da tempo si disinteressano completamente degli affari del Comune non intervenendo quasi mai all'adunanza del Consiglio, quella civica rappresentanza si è trovata di fatto nella assoluta impossibilità di funzionare.

Non ravvisandosi conveniente indire le elezioni suppletive per la integrazione numerica della normale rappresntanza, poichè non potrebbe in tal modo aversi un'amministrazione omogenea e vitale, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale, ed a ciò provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Maida, in provincia di Catanzaro, è sciolto.

Art. 2.

Il signor comm. Antonio Brinini, è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Co-

mune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 20 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 25 settembre 1923.

	Media		Media
Parigi	136 60	Belgio	120 09
Londra	98 23	Olanda	8 54
Svizzera	386 19	Pesos oro	16 30
Spagna	305 50	Pesos carta	7 20
Berlino (al milione)	0 162	New-York	21 47
Vienna	0 03	Oro	414 27
Praga	65 12		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	77 85
	3.50 % » (1902)	71 50
	3.00 % lordo	48 75
	5.00 % netto	88 99

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 26 settembre 1923.

	Media		Media
Parigi	136 80	Belgio	118 41
Londra	99 66	Olanda	8 645
Svizzera	390 74	Pesos oro	16 57
Spagna	308 75	Pesos carta	7 29
Berlino (al milione)	0 2175	New York	21 85
Vienna	0 0305	Oro	421 60
Praga	65 45		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	77 85
	3.50 % » (1902)	71 50
	3.00 % lordo	48 75
	5.00 % netto	88 85

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Attivazione di posti fonotelegrafici.

Il giorno 19 corr. in Cavignano, Mocogno, Sassostorno e Vaglio, provincia di Modena, sono stati attivati al servizio pubblico, con orario limitato di giorno, posti fonotelegrafici collegati all'ufficio telegrafico di Lama Mocogno.

Roma, 25 settembre 1923.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Trasferimenti di privative industriali.

N. 6756 trascritto l'8 ottobre 1919.

Trasferimento totale da Sm. Arthur Luke a Portland Oregon (S. U. A.), alla Società Arthur L. Smith Motors Inc. di Portland (S. U. A.), della privativa industriale n 171686 reg. gen., vol. 490, n. 190, reg. att., con decorrenza dal 31 marzo 1919, per l'invenzione dal titolo:

« Motori a combustione interna ».

(Atto di cessione sottoscritto dalle parti il 18 agosto 1919 davanti al notaio M. H. Ehbert di Chicago, registrato il 6 ottobre 1919 all'ufficio demaniale di Milano, n. 4870, vol. 2667 atti privati).

N. 6789 trascritto il 29 dicembre 1919.

Trasferimento totale dai sigg. Templeton Walter Breakenridge e Malicki Josef a Chicago (S. U. A.), al sig. Templeton Walter Breakenridge a Chicago (S. U. A.), della privativa industriale n. 178384 reg. gen., vol. 513, n. 228 reg. att., con decorrenza dal 30 settembre 1919, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti negli apparecchi di sollevamento ».

(Atto di cessione sottoscritto dalle parti il 3 novembre 1919 avanti al notaio B. Alexander Singer da Chicago, registrato il 22 dicembre 1919 all'ufficio demaniale di Milano, n. 9591, vol. 2710 atti privati).

N. 6828 trascritto il 29 gennaio 1920.

Trasferimento totale dai sigg. Leeke William Henry e Wilesmith Alfred John Kemuel a Leig., Contea di Worcester (Inghilterra), alla The Wilesmith Multi-Grade Fuel Economiser Company Limited a Biemingham, della privativa industriale n. 148398 reg. gen., vol. 446, n. 218 reg. att., con decorrenza dal 30 giugno 1915, per l'invenzione dal titolo:

« Apparecchio per riscaldare le cariche combustibili dei motori a combustione interna ».

(Atto di cessione sottoscritto dalle parti il 15 dicembre 1919 avanti al notaio E. W. Tunbridge, registrato il 26 gennaio 1920 all'ufficio demaniale di Roma, n. 12587, vol. 313 atti privati).

N. 6829 trascritto il 19 febbraio 1920.

Trasferimento totale da Cassisa Salvatore a Roma, a Ronconi Luisa del fu G. B. a Roma, della privativa industriale n. 181212 reg. gen., vol. 521, n. 138 reg. att., con decorrenza dal 31 marzo 1920, per l'invenzione dal titolo:

« Fornello o cucina a riscaldamento solare ».

(Atto di cessione sottoscritto dalle parti il 24 gennaio 1920 registrato li 11 febbraio 1920 all'ufficio demaniale di Roma, numero 13511, vol. 313 atti privati).

N. 6830 trascritto il 21 febbraio 1920.

Trasferimento totale da Barbé Léonce a St. Maurice Seine (Francia), a Société des Produits Azotés a Parigi, della privativa industriale n. 177795 reg gen., vol. 532, n. 191 reg. att., con decorrenza dal 30 settembre 1919, per l'invenzione dal titolo:

« Procédé de granulation de la cyanamide ».

(Atto di cessione sottoscritta dalle parti il 27 ottobre 1919 davanti al Commissario di Polizia del Quartiere Chaussée d'Antin, registrato il 13 febbraio 1920 all'ufficio demaniale di Roma, n. 13568, vol. 314 atti privati).

N. 6832 trascritto il 9 febbraio 1920.
Trasferimento totale dalla Società anonima « Eternit » pietre artificiali a Genova, ai signori Mazza Adolfo e Figari Carlo, a Genova, della privativa industriale n. 130957 reg. gen., vol. 408, n. 135 reg. att., con decorrenza dal 31 marzo 1913, per l'invenzione dal titolo:
« Processo di smaltatura minerale capace di imitare gli smalti ceramici vetrificati caratterizzato da ciò che si opera a temperature non superiori a 150° ».
(Atto di cessione sottoscritto dalle parti il 3 gennaio 1920 avanti al notaro G. Bardellini, di Genova, registrato il 13 gennaio 1920 all'ufficio demaniale di Genova, n. 4769, vol. 581, atti civili).

N. 6833 trascritto il 13 febbraio 1920.
Trasferimento totale dalla Società Trier and Martin Limited a Londra, alla Société S. Smith e Sons (Motor Accessories) Limited a Londra, della privativa industriale n. 115730 reg. gen., vol. 354, n. 214 reg. att., con decorrenza dal 31 marzo 1911, per l'invenzione dal titolo:
« Perfectionnements aux dynamos à courant constant ».
(Atto di cessione sottoscritto dalle parti il 12 gennaio 1920 avanti al notaio Robert H. J. Comerford, registrato il 9 febbraio 1920 all'ufficio demaniale di Milano, n. 12412, vol 2723 atti privati).

N. 6834 trascritto il 27 febbraio 1920.
Trasferimento totale dalla Aktiengesellschaft Brown, Boveri e C.ie a Baden (Svizzera) a Norrel Anders à Zurich (Svizzera), della privativa industriale n. 156991 reg. gen., vol. 463, n. 165 reg. att., con decorrenza dal 27 febbraio 1920, per l'invenzione dal titolo:
« Dispositivo per levigare i collettori delle macchine elettriche ».
(Atto di cessione sottoscritto dal cedente il 29 dicembre 1919 avanti al notaio Joseph Voser a Baden (Svizzera), registrato il 25 febbraio 1920 all'ufficio demaniale di Milano, n. 13264, volume 2725, atti privati).

N. 6835 trascritto il 21 febbraio 1920.
Trasferimento totale da Fullagar Leo Alfred a Birmingham alla Società The Balanced engine Syndicate Limited a Newcastle-upon-Tyne, della privativa industriale n. 138630 reg. gen., volume 421, n. 126 reg. att., con decorrenza dal 31 dicembre 1913, per l'invenzione dal titolo:
« Perfectionnements aux moteurs à explosions ».
(Atto di cessione sottoscritto dalle parti il 28 agosto 1919 e il 22 settembre 1919 avanti ai notai Arthur Blakemore di Birmingham e William Daggett di Newcastle-upon-Tyne, registrato il 13 febbraio 1920 all'ufficio demaniale di Torino, n. 8550, vol. 442 atti privati).

N. 6836 trascritto il 21 fabbraio 1920.
Trasferimento parziale dalla Società The Balanced Engine Syndicate Limited a Newcastle-upon-Tyne alla The Fullagar Engine Limited a Newcastle-upon-Tyne, della privativa industriale n. 138630 reg. gen., vol. 421, n. 126 reg. att., con decorrenza dal 31 dicembre 1913, per l'invenzione dal titolo:
« Perfectionnements aux moteurs à explosions ».
(Atto di licenza di uso e sfruttamento sottoscritto dalle parti il 23 settembre 1919 avanti al notaio William Daggett a Newcastle-upon-Tyne, registrato il 16 febbraio 1920 all'ufficio demaniale di Torino, n. 8638, vol. 442 atti privati).

N. 6837 trascritto il 21 febbraio 1920.
Trasferimento totale da Donaud Alexandre a Nantes (Francia) a Patasson Emile Léon Louis a Parigi, della privativa industriale n. 139199 reg. gen., vol. 423, n. 50 reg. att., con decorrenza dal 31 dicembre 1913, per l'invenzione dal titolo:
« Appareil d'alimentation avec gazéificateur pour moteurs à combustion interne utilisant les combustibles liquides ».
(Atto di cessione sottoscritto dalle parti il 29 dicembre 1919, registrato il 16 febbraio 1920 all'ufficio demaniale di Torino, n. 8637, vol. 442 atti privati).

N. 6839 trascritto il 26 febbraio 1920.
Trasferimento totale dalla Società Metallurgica Bresciana (già Tempini) a Brescia a Galesi Nicola fu Battista, a Villa Cogozzo, della privativa industriale n. 146699 reg. gen., vol. 442, n. 39 reg. att., con decorrenza dal 31 dicembre 1914, per l'invenzione dal titolo:
« Pistola automatica ».
(Atto di cessione sottoscritto dalle parti il 10 febbraio 1920 avanti al notaio Gallinetti Federico, di Brescia, registrato il 13 febbraio 1920 all'ufficio demaniale di Gardone Val Trompia, n. 273, vol. 41 atti privati).

N. 6840 trascritto il 28 febbraio 1920.
Trasferimento parziale dalla Società The Balanced Engine Syndycate Limited a Newcastle-upon-Tyne alla Società Cammel Laird e Company Limited a Scheffield, della privativa industriale n. 138630 reg. gen., vol. 421, n. 126 reg. att., con decorrenza dal 31 dicembre 1913, per l'invenzione dal titolo:
« Perfectionnements aux moteurs à explosions ».
(Atto di licenza di uso sottoscritto dalle parti il 24 settembre 1919 avanti al notaio William Daggett a Newcastle-upon-Tyne, registrato il 24 febbraio 1920 all'ufficio demaniale di Torino, n. 9028, vol. 442 atti privati).

N. 6841 trascritto il 12 marzo 1920.
Trasferimento totale da Starling Sydney George a Forest Gate, Essex (Gran Bretagna) e Hughes Arthur Joseph a Londra a Hughes Henry e Son Limited a Londra, della privativa industriale n. 172387 reg. gen., vol. 491, n. 127 reg. att., con decorrenza dal 31 marzo 1919, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nei barometri aneroidi ».
(Atto di cessione sottoscritto dalle parti li 8 dicembre 1919 avanti al notaio Nicasio Robert Jauralde a Londra, registrato il 5 marzo 1920 all'ufficio demaniale di Roma, n. 14768, vol. 314 atti privati).

N. 6844 trascritto il 12 marzo 1920.
Trasferimento totale da Parent Jules a Parigi alla Società Union Espagnole de fabrique d'engrais de produits chimiques et de superphosphates a Parigi della privativa industriale n. 116858 reg. gen., vol. 354, n. 25 reg. att., con decorrenza dal 31 marzo 1911, per l'invenzione dal titolo:
« Perfectionnements apportes au traitement des produits tels, par exemple, que les superphosphates ».
(Atto di cessione sottoscritto dalle parti il 12 novembre 1919, registrato il 30 gennaio 1920 all'ufficio demaniale di Roma, numero 12776, vol. 313 atti privati).

N. 6845 trascritto il 12 marzo 1920.
Trasferimento totale da Parent Jules, a Parigi, alla Société Union Espagnole de Fabrique d'engrais de produits chimiques et de superphosphates, a Parigi, della privativa industriale numero 121670 reg. gen., vol. 375, n. 201 reg. att., con decorrenza dal 31 dicembre 1911, per l'invenzione dal titolo:
« Perfectionnements aux fours rotatifs verticaux pour le grillage des pyrites ».
(Atto di cessione sottoscritto dalle parti il 12 novembre 1919, registrato il 30 gennaio 1920 all'ufficio demaniale di Roma, numero 12776, vol. 313 atti privati).

N. 6846 trascritto il 12 marzo 1920.
Trasferimento totale da Leachman Edward Claude, a Londra, alla Società Pearl Pictorial (Foreign and Colonial) Limited a Londra, della privativa industriale n. 176618 reg. gen., vol. 510, n. 197 reg. att., con decorrenza dal 30 settembre 1919, per l'invenzione dal titolo:
« Innovazioni nei e relative agli interruttori per lampade elettriche ».
(Atto di cessione sottoscritto dalle parti il 28 novembre 1919 avanti al notaio Russel Jourdan Freeman di Londra, registrato il 31 gennaio 1920 all'ufficio demaniale di Roma, n. 12801, vol. 313 atti privati).

N. 6848 trascritto il 5 marzo 1920.
Trasferimento totale da Bursell Olof-Henning, a Orebro (Svezia), alla Aktiebolaget Bursell Excenturkullager, a Umeà (Svezia), della privativa industriale n. 140345 reg. gen., vol. 425, n. 196 reg. att., con decorrenza dal 31 marzo 1920, per l'invenzione dal titolo:
« Logements pour arbres, essieux et analogues ».

(Atto di cessione sottoscritto dal cedente il 25 settembre 1919 avanti al notaio Otto L. Fürotomberg a Stoccolma, registrato il 23 febbraio 1920 all'ufficio demaniale di Milano, n. 13149, volume — atti privati).

N. 6865 trascritto il 15 marzo 1920.
Trasferimento totale da Drury John e Gray Frank James, a Londra, alla The Sufinitely Variable Gear Syndycate Limited, a Londra, della privativa industriale n. 145451 reg. gen., vol. 441, n. 33 reg. att., con decorrenza dal 30 settembre 1914, per l'invenzione dal titolo:
« Mécanisme de changement de vitesse ».
(Atto di cessione sottoscritto dai cedenti il 30 gennaio 1920 avanti al notaio Kenneth Livingston Steward, di Londra, registrato il 10 marzo 1920 all'ufficio demaniale di Torino, n. 9516, vol. 443 atti privati).

N. 6866 trascritto il 19 marzo 1920.
Trasferimento totale da Clebsch Albert e Reupke Henry, a Bergedorf a Reupke Henry, a Bergedorf, della privativa industriale n. 174518 reg. gen., vol. 510, n. 107 reg. att., con decorrenza dal 31 marzo 1919, per l'invenzione dal titolo:
« Disposizione e sistema per preparare schermi flessibili per proiezioni per trasparenza ».
(Atto di cessione sottoscritto dalle parti il 25 novembre 1919, registrato il 13 marzo 1920 all'ufficio demaniale di Torino, n. 9617, vol. 443 atti privati).

N. 6867 trascritto il 19 marzo 1920.
Trasferimento totale da Kiekstad Gudbrand e Stensrud Kristian, a Christiania (Norvegia) alla Società Aktieselskabet Nordvicken Bruck a Hamar (Norvegia), della privativa industriale n. 136348 reg. gen., vol. 428, n. 54 reg. att., con decorrenza dal 30 marzo 1913, per l'invenzione dal titolo:
« Procédé et machine pour la fabrication des tablières en lattes assemblées par fils métalliques ».
(Atto di cessione sottoscritto dai cedenti il 2 giugno 1919 avanti al notaio E. Christie di Cristiania, registrato il 13 marzo 1920 all'ufficio demaniale di Torino, n. 9610, vol. 443 atti privati).

N. 6870 trascritto il 30 marzo 1920.
Trasferimento totale da Sieurin Sven Emil a Höganäs (Svezia, alla Società Hoganas Billesholms Aktiebolag a Höganäs (Svezia), della privativa industriale n. 109737 reg. gen., vol. 331, numero 189 reg. att., con decorrenza dal 30 giugno 1910, per l'invenzione dal titolo:
« Processo per l'estrazione dei metalli mediante la riduzione dei minerali e prodotti ottenuto con tale processo ».
(Atto di cessione sottoscritto dalle parti il 30 dicembre 1919 avanti al notaio N. Sjowall, a Stoccolma, registrato il 22 marzo 1920 all'ufficio demaniale di Torino, n. 10000, vol. 443 atti privati).

N. 6871 trascritto il 30 marzo 1920.
Trasferimento totale da Sieurin Sven Emil a Höganäs (Svezia), alla Società Hoganas Billesholms Aktiebolag a Höganäs (Svezia), della privativa industriale n. 119954 reg. gen., vol. 368, n. 69 reg. att., con decorrenza dal 30 settembre 1911, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nella riduzione dei minerali metallici ».
(Atto di cessione sottoscritto dalle parti il 30 dicembre 1919 avanti al notaio M. Sjowall a Stoccolma, registrato il 22 marzo 1920 all'ufficio demaniale di Torino, n. 10000, vol. 443 atti privati).

N. 6872 trascritto il 30 marzo 1920.
Trasferimento totale da Sieurin Sven Emile a Höganäs (Svezia), alla Società Hoganas Billesholms Aktiebolag a Höganäs (Svezia), della privativa industriale n. 164465 reg. gen., vol. 478, n. 26 reg. att., con decorrenza dal 31 dicembre 1917, per l'invenzione dal titolo:
« Processo perfezionato per trasformare mediante il calore in un forno elettrico, antracite, coke ed altri materiali ricchi di carbonio in un prodotto adatto per la fabbricazione di elettrodi di carbone ».
(Atto di cessione sottoscritto dalle parti il 30 dicembre 1919 avanti al notaio N. Sjowall a Stoccolma, registrato il 22 marzo 1920 all'ufficio demaniale di Torino, n. 10000, vol. 443 atti privati).

N. 6874 trascritto il 9 aprile 1920.
Trasferimento totale da Gauntlett Ebon, a Toledo, Ohio (S. U. A.), alla Società The Rollaway Patents Company a Toledo, Ohio (S. U. A.), della privativa industriale n. 173083 reg. gen., vol. 496, n. 41 reg. att., con decorrenza dal 30 giugno 1919, per l'invenzione dal titolo:
« Dispositif de montage des moteurs sur leurs vehicules ».
(Atto di cessione sottoscritto dalle parti il 12 novembre 1919 avanti al notaio Um. M. Richard, a Toledo, registrato il 15 marzo 1920 all'ufficio demaniale di Roma, n. 15320, vol. — atti privati).

N. 6875 trascritto il 27 aprile 1920.
Trasferimento totale da Severin Heinrich a Sasbach (Germania), alla Deutscher Verband Der Flaschenfabriken G. m. b. H. a Berlino, della privativa industriale n. 96012 reg. gen., vol. — n. — reg. att., con decorrenza dal 30 giugno 1908, per l'invenzione dal titolo:
« Four de fusion muni d'un dispositif pour pinser le verre en quantités réglables ».
(Atto di cesssione sottoscritto dalle parti il 16 ottobre 1919 registrato il 15 aprile 1920 all'ufficio demaniale di Roma n. 17140, vol. — atti privati).

N. 6876 trascritto il 14 aprile 1920.
Trasferimento totale da Catini Asmo, a Terni (Perugia), a Bianchi Emilio e Onetti Luigi, a Torino, della privativa industriale n. 171878 reg. gen., vol. 490, n. 248 reg. att., con decorrenza dal 31 marzo 1919, per l'invenzione dal titolo:
« Apparecchio per la lucidatura del cartoncino fotografico ».
(Atto di cessione sottoscritto dalle parti il 25 febbraio 1920 avanti al notaio Mesturini Ermenegildo di Torino, registrato il 10 marzo 1920 all'ufficio demaniale di Torino, n. 9515, vol. 443 atti privati).

N. 6880 trascritto il 29 aprile 1920.
Trasferimento totale dalla Ditta Itala Film ing. Sciamengo e Pastrone a Torino, alla Società anonima Itala Film a Torino, della privativa industriale n. 127654 reg. gen., vol. 392, n. 191 reg. att., con decorrenza dal 30 settembre 1912, per l'invenzione dal titolo:
« Sistema ed apparecchio per la spesa di vedute cinematografiche destinate a dare l'effetto del rilievo durante la loro proiezione ».
(Certificato del cancelliere del Tribunale civile e penale di Torino, in data 17 marzo 1920, dal quale risulta la trasformazione della Ditta in Società anonima).

N. 6881 trascritto il 29 aprile 1920.
Trasferimento totale dalla Ditta Itala Film ing. Sciamengo e Pastrone a Torino, alla Società anonima Itala Film, a Torino, della privativa industriale n. 133208 reg. gen., vol. 429, n. 141 reg. att., con decorrenza dal 30 giugno 1913, per l'invenzione dal titolo:
« Sistema per la presa di fotografie a colori applicabile alla cinematografia a colori ».
(Certificato del cancelliere del Tribunale civile e penale di Torino, in data 17 marzo 1920, dal quale risulta la trasformazione della Ditta in Società anonima).

N. 6883 trascritto il 7 aprile 1920.
Trasferimento totale da Rast-Ruttimann Ferdinand a Hochdorf (Svizzera), alla Società anonima Industria Budella ed Affini in Milano, della privativa industriale n. 168351 reg. gen., vol. 499, n. 128 reg. att., con decorrenza dal 30 settembre 1918, per l'invenzione dal titolo:
« Succédané imperméable du cuir et procédé pour sa fabrication ».
(Atto di cessione rogato li 8 novembre 1919 dal notaio Enrico Consolandi a Milano, registrato il 22 novembre 1919 all'ufficio demaniale di Milano, n. 4990, vol. 447 atti pubblici).

Roma, 26 marzo 1923.

Il direttore: G. GIULIOZZI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

RETTIFICHE D'INTESTAZIONE.

(3ª *pubblicazione*).

E' stato dichiarato che il buono quinquennale 5ª emissione, numero 759 di L. 6000 è stato erroneamente intestato a Sartori Antonio fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Luca Maria fu Domenico, vedova di Sartori Antonio, mentre doveva invece intestarsi a Sartori Severino, chiamato comunemente Antonio, ecc., (il resto come sopra).

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, ai termini dell'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, senza opposizioni, si procederà alla rettifica dell'intestazione.

Roma, 3 settembre 1923.

p. Il direttore generale: CIRILLO.

(3ª *pubblicazione*).

E' stato dichiarato che i buoni del tesoro 5 % quinquennali 12ª emissione, n. 862 di L. 50.000, n. 863 di L. 50.000 e n. 864 di L. 6.000, sono stati erroneamente intestati a Buschini Ferdinando fu Pietro, minore, sotto la patria potestà della madre Rutilia Riva fu Pietro, vedova Buschini, mentre dovevano essere intestati a Boschini Fernando fu Pietro, minore, ecc. (il resto come sopra), giusta il certificato di nascita del titolare rilasciato dal comune di Pesaro e l'atto di notorietà ricevuto il 24 luglio 1923 da Rossi Alfonso notaio in Pesaro.

Ai sensi dell'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, si procederà alla rettifica della intestazione dei buoni suddetti.

Roma, 31 agosto 1923.

p. Il direttore generale: CIRILLO.

(3ª *pubblicazione*).

E' stato dichiarato che il buono settennale, 2ª serie, di L. 40,000 n. 409, è stato erroneamente intestato a Firpo Maria fu Domenico, nubile, mentre doveva intestarsi alla stessa, vedova di Prandi Giuseppe Sebastiano.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che ai termini dell'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913 n. 700, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, senza opposizioni, si provvederà alla rettifica della intestazione.

Roma, 28 agosto 1923.

p. Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione** (Elenco n. 11).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	359143	105 —	De Filippi Pelfo Domenico Amedeo fu Battista, dom. a Rueglio (Torino).	De Filippi Pelfo Domenico Amedeo fu Battista, minore di età, ecc. come contro.
»	367138	77 —	Serra Raffaele ed *Elisabetta* di Andrea, minori, sotto la patria potestà del padre, dom. a Napoli.	Serra Raffaele e *Benedetta* di Andrea, minori, ecc. come contro.
»	367139	28 —	Intestata come la precedente; con usufrutto vitalizio a Serra Andrea.	Intestata come la precedente; con usufrutto vitalizio come contro.
Cons. 5 %	102346	1000 —	Bertotti *Maria* fu Giovanni, moglie di Carnevale Leonzio fu Placido, dom. in Tortona (Alessandria).	Bertotti Anna Maria fu Giovanni, ecc. come contro.
3.50 %	253506	280 —	Bertotti *Maria* fu Giovanni, moglie di Leonzio Carnevale, dom. a Tortona (Alessandria).	Bertotti Anna Maria fu Giovanni, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questi avvisi, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, lì 15 settembre 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

Dario Peruzy, direttore. — Tumino Raffaele, gerente. Roma — Stamperia dello Stato.